

Decreto ministeriale 14 novembre 2006, n. 135554.

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le università (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311.) (Decreto n. 135554).

G.U. 22 novembre 2006, n. 272 - Supplemento Ordinario n. 218

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;
- Visto il comma 5 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28;
- Visto il comma 3 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;
- Visto il comma 4 dell'art. 28 della legge n. 289 del 2002 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;
- Visto il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le Università;
- Ritenuto di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 18 febbraio 2005 alle esigenze manifestatesi nel corso della sperimentazione e dei primi mesi di applicazione della codifica;
- Vista la determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5, del richiamato art. 28 e, in particolare l'art. 4 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle università, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle università;
- Considerato che il gruppo di lavoro, anche sulla base delle proposte presentate dalle Università partecipanti alla sperimentazione, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle Università, approvato all'unanimità nel corso della seduta del 12 luglio 2006;

- Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

Decreta:

1. Attività delle università.

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le università, ivi compresi i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. Per le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e per i policlinici universitari a gestione diretta destinatari di tale norma, si applicano le disposizioni adottate per la codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie.

2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le università:

provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;

uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;

comunicano alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 dicembre 2006.

2. Modalità di acquisizione dati.

1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cassieri», non possono accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri, secondo le regole di colloquio tesoreri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I cassieri degli enti di nuova istituzione chiedono il codice-ente alla sede provinciale della Banca d'Italia competente per territorio, attraverso la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo. Le università aggiornano l'elenco dei dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile comunicato all'ISTAT - Direzione centrale degli archivi, seguendo la procedura indicata nella sezione «Codici degli enti» del sito www.siope.tesoro.it.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.
6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato B al presente decreto. Entro lo stesso termine le università comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate presso altri istituti di credito al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

3. Accesso al SIOPE.

1. Ciascuna università accede a tutte le informazioni codificate presenti nel SIOPE relative alla propria gestione, ai dati consolidati delle altre università, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.
2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it.
3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.